

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1 dalla legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli)

Art. 1 finalità ed oggetto

Art. 2 regimi di aiuto

Art. 3 divieto di cumulo degli aiuti

Art. 4 beneficiari

Art. 5 condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2

Art. 6 intensità dei contributi

Art. 7 modalità di presentazione delle domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza

Art. 8 documentazione da allegare alle domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza

Art. 9 modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2

Art. 10 documentazione da allegare alle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2

Art. 11 procedimento di concessione dei contributi

Art. 12 rinvio

Art. 13 disposizione transitoria

Art. 14 abrogazioni

Art. 15 entrata in vigore

Art. 1 finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute ai seguenti rischi agricoli:

- a) calamità naturali: terremoti, valanghe, frane e inondazioni;
- b) avverse condizioni atmosferiche;
- c) epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie;
- d) insolvenza di clienti imprenditori privati.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi esclusivamente per le polizze assicurative stipulate per le produzioni vegetali, le strutture aziendali e gli allevamenti zootecnici situati nel territorio regionale e previsti dal piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) a copertura dei seguenti rischi previsti dal medesimo piano:

- a) avversità atmosferiche a carico delle produzioni vegetali e strutture aziendali;
- b) fitopatie e infestazioni parassitarie a carico delle produzioni vegetali;
- c) epizootie negli allevamenti zootecnici con le relative garanzie assicurabili.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi esclusivamente per le polizze assicurative stipulate a copertura delle perdite dovute al rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati a seguito di attività di commercializzazione di prodotti agricoli trasformati.

Art. 2 regimi di aiuto

1. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1857/2006, gli aiuti di cui al comma 1 non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non sono limitati ad una unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie, né sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.

3. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a insolvenza di clienti imprenditori privati sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa non supera 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 3 divieto di cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) 1857/2006, gli aiuti concessi ai sensi del medesimo regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, compresi gli aiuti concessi a titolo *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad una intensità d'aiuto superiore al limite previsto dall'articolo 6.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1998/2006, gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del medesimo regolamento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dal medesimo articolo 2, paragrafo 5 del regolamento comunitario.

Art. 4 beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31/2002, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese agricole singole o associate operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sia direttamente che per il tramite di:

a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), concessi a titolo *de minimis* ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006, esclusivamente le imprese agricole, singole o associate, che svolgono al loro interno, oltre alle fasi di produzione primaria, anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 1, lettere b) e c) del regolamento 1998/2006.

3. Le imprese agricole sono iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) e hanno almeno una unità tecnico-economica (UTE) situata nel territorio regionale.

Art. 5 condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, sono concessi esclusivamente per i premi assicurativi versati successivamente alla data di pubblicazione del numero di registrazione del regime di aiuti sul sito Internet della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1857/2006.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, sono concessi a copertura dei maggiori oneri assicurativi derivanti dalla differenza tra il costo della polizza stipulata e l'importo derivante dall'applicazione dei parametri contributivi determinati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), secondo le modalità previste dal piano assicurativo agricolo annuale ed in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 ottobre 2008, recante le modalità applicative degli interventi assicurativi per la copertura dei rischi agricoli ai sensi del decreto legislativo 102/2004.

3. I contributi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono concessi esclusivamente a imprese che non sono considerate in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione (2004/C 244/02), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.

4. I contributi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono concessi esclusivamente ad imprese che non sono destinatarie di un ordine di recupero per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, fintanto che non sia stato eseguito il rimborso delle somme ovvero l'importo non sia stato depositato su un conto bloccato (in entrambi i casi con la maggiorazione degli interessi dovuti).

Art. 6 intensità dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, sono concessi in misura non superiore all'80 per cento del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copre perdite dovute a:

a) calamità naturali;

b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa prevede un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione media determinata secondo le modalità previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) adottati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006 e dal regolamento (CE) 1857/2006, in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole 13 ottobre 2008, a prescindere dalle

condizioni di franchigia; la previsione del risarcimento risulta da apposita dicitura apposta sul certificato della polizza assicurativa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, sono concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copre perdite dovute a:

a) avverse condizioni atmosferiche con polizza assicurativa senza soglia di danno;

b) epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. I contributi per le polizze assicurative a copertura del rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati di cui all'articolo 1, comma 3, sono concessi fino al 60 per cento del costo del premio assicurativo se la polizza copre il rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede in Stati appartenenti all'Unione europea e fino all'80 per cento del costo del premio assicurativo se la polizza copre il rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede in Stati non appartenenti all'Unione europea.

4. Per le polizze di cui al comma 3 è ammissibile a contributo la quota parte del premio assicurativo compresa tra 1.000 euro e 20 mila euro.

Art. 7 modalità di presentazione delle domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza

1. I soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo dal 1° al 31 gennaio di ogni anno.

Art. 8 documentazione da allegare alle domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza

1. Le domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati presentate direttamente dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, sono corredate della seguente documentazione:

a) copia dei certificati di assicurazione;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante eventuali altri aiuti *de minimis* relativi al settore della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli ricevuti nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e durante i due esercizi finanziari precedenti.

2. Le domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati presentate per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono corredate della seguente documentazione, anche mediante supporto informatico:

a) dichiarazione circa la disponibilità presso la propria sede sociale dei singoli certificati di assicurazione;

b) prospetto recante, per ogni assicurato che intende usufruire del contributo di cui al presente regolamento, i seguenti dati: nome e cognome o denominazione sociale, compagnia assicuratrice, tipologia del prodotto agricolo assicurato, valore merceologico dello stesso, evento assicurato, valore assicurato, importo del premio assicurativo, importo del contributo chiesto alla Regione nel rispetto dell'articolo 3;

c) dichiarazione recante l'impegno a produrre la documentazione comprovante il trasferimento ai propri associati del contributo;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, da ogni assicurato che intende usufruire del

contributo di cui al presente regolamento, attestante eventuali altri aiuti *de minimis* relativi al settore della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli ricevuti nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e durante i due esercizi finanziari precedenti.

Art. 9 modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2

1. I soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda di contributo di cui all'articolo 1, comma 2, alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo entro il 31 agosto di ogni anno.

Art. 10 documentazione da allegare alle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2, presentate direttamente dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, sono corredate della copia dei certificati di assicurazione, sui quali è apposta, nel caso di polizze per avversità atmosferiche con soglia di danno non inferiore al 30 per cento della produzione media, la seguente dicitura: "la presente polizza prevede un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione media determinata secondo le modalità previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, a prescindere dalle condizioni di franchigia".

2. Le domande di cui al comma 1 indicano l'eventuale importo del contributo a carico dello Stato e l'importo del contributo chiesto alla Regione nel rispetto dell'articolo 3.

3. Le domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2, presentate per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono corredate della seguente documentazione, anche mediante supporto informatico:

a) dichiarazione circa la disponibilità presso la propria sede sociale dei singoli certificati di assicurazione con la dicitura di cui al comma 1, lettera a), nel caso di polizze per avversità atmosferiche che prevedono un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione media;

b) prospetto recante, per ogni assicurato che intende usufruire del contributo di cui al presente regolamento, i seguenti dati: nome e cognome o denominazione sociale, compagnia assicuratrice, colture assicurate e relative superfici, strutture aziendali o allevamenti zootecnici assicurati, evento assicurato, valore assicurato, importo del premio assicurativo, eventuale importo del contributo a carico dello Stato, importo del contributo chiesto alla Regione nel rispetto dell'articolo 3;

c) dichiarazione recante l'impegno a produrre la documentazione comprovante il trasferimento ai propri associati del contributo.

Art. 11 procedimento di concessione dei contributi

1. Decorso il termine di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero in fase di prima applicazione, decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 2, con provvedimento dell'organo individuato dal programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), vengono individuate le risorse da utilizzare per il finanziamento delle domande di contributo per le polizze assicurative a copertura dei rischi di

insolvenza di clienti imprenditori privati e per il finanziamento delle domande di contributo per le polizze assicurative a copertura delle perdite dovute a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

2. I contributi per le polizze assicurative a copertura dei rischi di insolvenza di clienti imprenditori privati sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei seguenti criteri di priorità:

a) polizze assicurative stipulate congiuntamente da più aziende agricole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede al di fuori del territorio regionale;

b) polizze assicurative stipulate da aziende agricole singole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede al di fuori del territorio regionale;

c) polizze assicurative stipulate congiuntamente da più aziende agricole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede nel territorio regionale;

d) polizze assicurative stipulate da aziende agricole singole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede nel territorio regionale.

3. A parità di condizioni è data priorità alle polizze con valore assicurato più elevato.

4. I contributi per le polizze assicurative a copertura delle perdite dovute a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie sono concessi secondo il criterio di riparto proporzionale tra gli aventi diritto, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 12 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 13 disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui all'articolo 14.

2. In sede di prima applicazione le domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14 abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2003 n. 134. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 4 dicembre 2002 n. 31 - Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli).

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

